

Avv. Paolo Davico Bonino
Avv. Marco Ferrero
Avv. Alberto Vercelli

Avv. Barbara Passanisi
Avv. Andrea Scaglia

OGGETTO: Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

In Gazzetta Ufficiale il **Decreto PNRR 2024**, Decreto-legge n. 19/2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" in vigore dal 2 marzo 2024.

Anticipato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024, aggiorna il Testo Unico di Sicurezza *introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi* (c.d. **Patente a crediti**, precedentemente nota come "Patente a punti"), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito di cantieri edili.

Sono tanti e diversi i temi affrontati dal decreto e quelli che riguardano anche la salute e sicurezza sul lavoro, a cui è dedicato il **Capo VIII "Disposizioni urgenti in materia di lavoro"**.

Ad esempio, con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29), al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e alle misure per il rafforzamento delle attività di accertamento e di contrasto delle violazioni (articolo 31).

La parte, però, più importante è certamente quella relativa alla **PATENTE A CREDITI** nell'ambito del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

1. DECORSO, RILASCIO E CREDITI

Riguardo al sistema di qualificazione, l'articolo 29, comma 19, apporta modifiche rilevanti relativamente all'art. 27 del T.U. n. 81/2008.

Il “nuovo” articolo 27, come sostituito dal DL, introduce un **SISTEMA DI QUALIFICAZIONE** delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e a decorrere dal **1° ottobre 2024**, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.

Articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Nel **comma 1** si indica che:

a far data dal **1° ottobre 2024** e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le **imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).**

La patente è rilasciata, **in formato digitale**, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro **subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:**

- a. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
- c. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- d. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Il **comma 3** ricorda che la patente

*“è dotata di un punteggio iniziale di **trenta crediti** e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), **con una dotazione pari o superiore a quindici crediti**”.*

Dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei e mobili.

2. DECURTAZIONI, REINTEGRO ED ESONERI

Al comma 4, si legge che:

subisce le **decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti** definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

- a. accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: **dieci crediti**;
- b. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: **sette crediti**;
- c. provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: **cinque crediti**;
- d. riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
 1. la morte: **venti crediti**;
 2. un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: **quindici crediti**;
 3. un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: **dieci crediti**.

E, soprattutto:

*“nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può **“sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi”**. Ed è l'Ispettorato nazionale del lavoro che **“definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione”**”.*

3. REINTEGRO DEI DATI

Il comma 7 statuisce che i crediti decurtati

*“possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei **corsi** di cui articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5,*

previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30".

Come indicato sopra, e come sottolineato al comma 8:

“una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14”.

Il comma 9 stabilisce poi che le informazioni relative alla patente:

*“confluiscono in un'apposita **sezione del portale nazionale del sommerso** di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo”.*

E (comma 10) le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9

“possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”.

4. ESONERI

Il comma 11 indica che non sono tenute al possesso della patente:

“le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.

Segnalo una modifica all'articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 del D.Lgs. 81/2008, introducendo l'obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del

“possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA”.

5. ULTERIORI NOVITA'

In breve alcune delle altre disposizioni contenute nel decreto PNRR e relative al capo VIII che contiene **disposizioni urgenti in materia di lavoro:**

- o sono previste misure in materia di **prevenzione e contrasto del lavoro irregolare**; intervenendo in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l'erogazione di benefici normativi e contributivi all'assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di **somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori**);
- o misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
- o misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o si prevede l'**estensione del regime di solidarietà nell'obbligazione retributiva e contributiva**, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
- o si introduce un **esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico** (che possieda un valore dell'indicatore della **situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000**) nel **limite massimo di importo di 3.000** euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età

anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento.

TESTO DEL DECRETO N. 19/2024

Articolo 1 - Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano Nazionale Complementare al PNRR

Articolo 2 - Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

Articolo 3 - Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione

Articolo 4 - Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Articolo 5 - Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari

Articolo 6 - Disposizioni in materia di recupero e rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Articolo 7 - Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Articolo 8 - Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

Articolo 9 - Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali

Articolo 10 - Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR

TITOLO II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC

Capo I Misure di semplificazione amministrativa

Articolo 11 - Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR

Articolo 12 - Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi

Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

Articolo 13 - Misure di semplificazione per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS

Articolo 14 - Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei

docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi

Articolo 15 - Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali

Articolo 16 - Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione

Capo III Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Articolo 17 - Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR

Articolo 18 - Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca

Capo IV Disposizioni urgenti in materia di sport

Articolo 19 - Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di Sport e inclusione sociale

Capo V Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione

Articolo 20 - Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale

Articolo 21 - Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni

Capo VI Disposizioni urgenti in materia di giustizia

Articolo 22 - Disposizioni urgenti in materia di personale

Articolo 23 - Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

Articolo 24 - Disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari

Articolo 25 - Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi

Articolo 26 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

Articolo 27 - Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa

Capo VII Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

Articolo 28 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR

Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di lavoro

Articolo 29 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Articolo 30 - Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo

Articolo 31 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro

Capo IX Disposizioni urgenti in materia di investimenti

Articolo 32 - Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali

Articolo 33 - Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali - «piccole opere»

Articolo 34 - Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati

Articolo 35 - Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana

Articolo 36 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016

Articolo 37 - Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»

Articolo 38 - Transizione 5.0

Articolo 39. Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva

Articolo 40 - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 41. Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico

Capo X Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute

Articolo 42 - Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale

Articolo 43 - Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali

Articolo 44 - Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

TITOLO III

Capo I Disposizioni finali

Articolo 45 - Abrogazioni

Articolo 46 - Entrata in vigore

Allegati

Allegato 1 - Art. 1, comma 8, lett. f)

Allegato 2 - Articolo 12, comma 12, lettera c)

Allegato 3 - Art. 34, comma 1, lettera b)